




## COMUNE DI FERRANDINA

(Provincia di Matera)

ORD. N. 210



OGGETTO: misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus covid-19.-Disciplina orario attività di vendita dei distributori automatici di bevande e alimenti H24.

### IL SINDACO

nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale"

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 05 marzo 2020 n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 46 del 2020 aventi ad oggetto: "**Ulteriori** misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19".

CONSIDERATO che i dati diffusi dalle Istituzioni competenti dimostrano che a livello nazionale, esiste un trend in aumento esponenziale del numero dei contagiati dal Virus Covid-19, confermato anche dai recenti bollettini epidemiologici emessi dalla Regione Basilicata e dall'incremento della curva epidemiologica che interessa anche il Comune di Ferrandina;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 ed in particolare l'art. 3 lettera B, che recita: "*Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23*", come ripreso e confermato dall'art.45 del D.P.C.M. del 02.03.2021;

VISTE le ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 2021, n. 50, **collocando la regione Basilicata in uno scenario di massima gravità, con un livello di rischio "alto", - Zona Rossa;**

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02.03.2021 in vigore dal 06/03/2021;

**RILEVATO CHE:**

- Il predetto D.P.C.M. del 02 marzo 2021, all'art. 26, comma 1, dispone che attività commerciali al dettaglio si svolgano a condizione che sia assicurata, la distanza interpersonale di almeno un metro, nonché che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, ovvero *nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;*
- all'art. 46 comma 1, dispone che "*le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese*";
- lo stesso articolo al comma 2, del citato decreto stabilisce che... "*Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.*";

VISTO il Decreto Legge del 01/04/2021 n. 44

RITENUTO che occorre altresì prevenire e contrastare il crearsi di assembramenti che difettano del distanziamento interpersonale e dell'obbligo dell'uso della mascherina, sia all'interno che nei pressi dei distributori self-service, cosiddetti "Distributori automatici h24", fruibili in maniera indiscriminata ed in assenza di controllo poiché privi di un gestore o di personale delegato, specie nelle ore serali e notturne;

**CONSIDERATO che:**

- le disposte restrizioni fino al 30 aprile 2021 sulle attività dei servizi di ristorazione in assenza di asporto dopo le ore 18:00 possono determinare pericolose situazioni di compresenza incontrollata di avventori presso i "Distributori automatici H24";
- alla luce dei comportamenti abitudinari accade sovente e specie nelle ore serali, che avventori che acquistano beni presso i suddetti "Distributori automatici H24" sostino poi nelle vicinanze degli stessi per consumare tali beni creando così concrete occasioni di assembramento;

RITENUTA la necessità di adottare con urgenza ogni provvedimento atto a contenere la diffusione del COVID-19;

VISTO che le Amministrazioni Comunali devono cooperare per il soddisfacimento degli obiettivi su decritti per l'epidemia in atto, potendo adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti in relazione alle esigenze territoriali;

RICHIAMATA la nota Prefettizia del 04.03.2021, prot. N. 4680 con la quale si invitano i Sindaci ad adottare Ordinanze al fine di contrastare il pericolo di diffusione del contagio;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente in materia di Sanità Pubblica ai sensi dell'art 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali", al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione per le motivazioni già descritte e che qui si intendono integralmente richiamate, anche in ossequio alle disposizioni di cui al Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35;

#### ORDINA

per il periodo compreso fra il **7 aprile 2021 ed il 30 aprile 2021**, eventualmente reiterabile e modificabile sino a quando permane la situazione emergenziale da Covid 19:

- **la sospensione** dell'attività di vendita di alimenti e bevande, mediante apparecchi automatici compreso la vendita effettuata in appositi locali ad essi adibiti in modo esclusivo, **dei prodotti sfusi, ovvero delle bevande erogate, dagli apparecchi automatici, in contenitori di carta/plastica**, atteso che è vietato il consumo di cibi e bevande sul posto o nelle adiacenze;

- **la sospensione dalle ore 18:00 alle ore 05:00 del giorno seguente**, dell'attività di vendita di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici compreso la vendita effettuata in appositi locali ad essi adibiti in modo esclusivo, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

Le disposizioni di cui innanzi non si applicano anche alle cosiddette "cassette d'acqua", ai distributori automatici presenti presso le farmacie e parafarmacie e per quelli presenti in uffici pubblici e strutture sanitarie.

#### AVVERTE

che ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze emanate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4 comma 1 del O.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2020, da Euro 400,00 ad Euro 1.000 ,00, oltre alla eventuale chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

E' fatta salva la possibilità di interrompere, integrare e/o prorogare le misure sopraindicate in relazione alle effettive necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione della presente Ordinanza, nonché a seguito di nuove disposizioni Governative o Regionali.

#### DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito Istituzionale del Comune di Ferrandina, per gli obblighi di pubblicità e sia trasmessa alla Prefettura di Matera, al Comando dei Carabinieri e alla Polizia Locale, per quanto di rispettiva competenza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, alternativamente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, nei modi e termini di cui all'art. 29 e successivi del O.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 oppure al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione nei modi e termini et. 8 e successivi del D.P.R. 24 novembre 19 n. 1199.

FERRANDINA 08 APR 2021



IL SINDACO

Prof. Gennaro Martoccia

